



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 23 novembre 2012

I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2012

1. Ricorso JUVENTUS F.C. S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 5.11.2012)

2. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 15.000,00 alla reclamante;
- dell'inibizione a tutto il 15.3.2013 ed ammenda di € 10.000,00 al sig. Camilli Piero, Dirigente della società,

inflitte seguito gara Grosseto/Ascoli del 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

3. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.P.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 7.000,00 alla reclamante;
 - della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Baldanzeddu Ivano,
- inflitte seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 10.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 42 del 13.11.2012)

4. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate

effettive di gara inflitta al calc. Cassano Antonio seguito gara Internazionale/Cagliari del 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

5. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al sig. Stramaccioni Andrea seguito gara Internazionale/Cagliari del 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

PARZIALMENTO ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida.

6. Ricorso in procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. REGGINA CALCIO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ely Rodrigo seguito gara Reggina/ Ternana del 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012)

La C.G.F., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.